



# COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO

Edilizia Privata

## ORDINANZA N. 5 DEL 04/09/2018

**SOSPENSIONE DEI LAVORI** in via San Ciriaco n.16 sull'immobile censito a Catasto Fabbricati al foglio 15 particella 136 subalterno 3.

### PROPRIETÀ :

Sig. BILARDO Antonio, nato il 21/03/1966 a Vibo Valentia, C.F.: BLRNTN66C21F537V e residente in Genola in via San Ciriaco n.16, proprietario per ½ in regime di comunione dei beni  
Sig.ra VALLELUNGA Maria Concetta, nata a Savigliano (CN), il 20/10/1971, C.F.: VLLMCN71R60I470J e residente in Genola, in via San Ciriaco n.16, proprietaria per ½ in regime di comunione dei beni

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

VISTO il verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia datato 22/08/2018 e recepito al protocollo comunale in data 04/09/2018 al n° 3036, redatto dal Comandante di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Fossanese BRUNO Franco, alla presenza dell'Arch. OTTONELLI Elisabetta, istruttore tecnico del Comune di Genola, dal quale si evidenzia che sono stati eseguiti i sottoelencati lavori abusivi:

- a) *“Sotto una tettoia di pertinenza del fabbricato principale sito in Genola (Cn) – via S.Ciriaco, 16 era presente una struttura in ferro e legno tassellata al suolo di dimensioni in pianta circa di mt. 4 x 2 per circa mt. 2,20 di altezza posta sotto la tettoia/basso fabbricato”;*
- b) *“Sotto la medesima tettoia era presente un forno con struttura portante in ferro tassellata al suolo posta sotto la tettoia/basso fabbricato”;*

nell'edificio identificato catastalmente al foglio 15 mappale 136 subalterno 3;

REPUTATO che i lavori di cui alle precedenti lettere possano qualificarsi dal punto di vista tecnico – giuridico quali interventi di *“risanamento conservativo (pesante)”* ex art. 3 c.1 lett. c) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. come meglio specificati al punto 6. Paragrafo 1. Sezione II – Edilizia Tabella A del D.lgs. 25/11/2016 n. 222 ed all'art. 8 paragrafo 4.2 lettera C2) delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C., in quanto opere rivolte a conservare l'organismo edilizio ed ad assicurarne la sua funzionalità mediante l'esecuzione ad integrazione di opere strutturali e di opere modificative del prospetto lato sud-est;

DATO ATTO che gli interventi di natura strutturale ricadono nella casistica prevista nell'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 65-7656 definiti *“opere ed interventi di limitata importanza strutturale”*;



RAVVISATO che i suddetti lavori risultano essere in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente in quanto privi di titolo abilitativo (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e della denuncia dei lavori di costruzione in zona sismica, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

RILEVATO che i responsabili dell'abuso risultano essere i sigg.ri BILARDO Antonio e VALLELUNGA Maria Concetta, generalizzati in testata, in qualità di proprietari dell'immobile;

CONSIDERATO che

- la realizzazione degli interventi di risanamento conservativo soggiace alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n.241 ed all'art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per cui nello specifico, ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D.P.R. 380/2001, la mancata presentazione del titolo abilitativo, non comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 44 del D.P.R. 380/2001;
- essendo il Comune di Genola ricadente in zona sismica 3 ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 65-7656, la violazione delle norme sismiche comporta da parte dei funzionari comunali, ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 380/2001, apposita comunicazione all'Ufficio Tecnico della Regione Piemonte, il quale, *“previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'Autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni”*;

RAVVISATA tuttavia la necessità di disporre, ai fini cautelari e sino all'adozione dei provvedimenti definitivi, l'immediata sospensione dei lavori sopra indicati, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

VISTO l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.4 in data 05/06/2018, relativo all'individuazione dei Responsabili dei Servizi Comunali, ai sensi dell'art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

in via cautelare, nei confronti dei sigg.ri BILARDO Antonio e VALLELUNGA Maria Concetta, sopra generalizzati, trasgressori ed obbligati in solido, di sospendere immediatamente tutti i lavori in premessa indicati con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza, con riserva dei provvedimenti di cui alla Parte I Titolo IV ed alla Parte II Capo IV Sezione VI del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., senza pregiudizio di quelli di carattere amministrativo e penale connessi all'infrazione.

Si riserva di comunicare entro i successivi 45 giorni dalla data della presente ordinanza i provvedimenti che si riterrà di adottare.

## **DISPONE**

1. La pubblicazione all'Albo Pretorio della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi, nonché l'affissione in corrispondenza dei luoghi di svolgimento dell'attività vietata.



2. L'invio della presente ordinanza

- al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Fossanese, per la notifica ai sigg.ri BILARDO Antonio e VALLELUNGA Maria Concetta, l'affissione della presente nel luogo ove è stato effettuato l'abuso edilizio, nonché per l'attività di vigilanza, controllo ed esecuzione della stessa ordinanza;
- all'Ufficio Tecnico della Regione Piemonte per i provvedimenti di propria competenza;

### COMUNICA

- che il presente provvedimento cautelare vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avvertendo che il responsabile del procedimento è l'Arch. OTTONELLI Elisabetta presso l'Ufficio Edilizia Privata cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza;
- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (c.so Stati Uniti n.45 - Torino), ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

### AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti di cui all'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 nonché dell'art. 650 del codice penale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Arch. Bruno BATTISTINO

*firmato digitalmente*

